

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01546/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Emanuele Zucchini, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Giovagnoni, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo
studio dell'avvocato Luca Lo Bosco in Roma, viale della Grande Muraglia n. 289;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e Difesa Civile, ciascuno in persona del proprio legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile, Direzione Centrale, Ministero dell'Interno, Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Commissione
Esaminatrice, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Nicola Cecchini, Davide Cecchetti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli e per esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, approvata con D.M. n. 237 del 14.11.2018 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento Straordinario n. 1/52, pubblicato in data 14.11.2018 nella parte in cui, nel conteggio del punteggio totale conseguito dal ricorrente pari a 85,8375, non include anche il punteggio di 8 punti derivante dal possesso del titolo di studio attinente e valutabile e, di conseguenza, colloca l'odierno ricorrente tra gli idonei non vincitori alla posizione n. 2005, nonché di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso che sia lesivo dell'interesse del ricorrente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'11.4.2019:

a) nei limiti dell'interesse dell'odierno ricorrente, della Graduatoria finale generale di merito del concorso pubblico per titoli e per esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, approvata con D.M. n. 22 del 01.02.2019 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento Straordinario n. 1/3, pubblicato in data 01.02.2019 nella parte in cui, all' Allegato A, nel conteggio del punteggio totale conseguito dal ricorrente pari a 85,8375, non include anche il punteggio di 8 punti derivante dal possesso del titolo di studio attinente e valutabile e di conseguenza colloca l'odierno ricorrente tra gli idonei non vincitori alla posizione n. 2013;

b) dell'Allegato B2 (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25%

dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 85,8375, il signor Zucchini Emanuele è stato collocato al posto n. 536;

c) della nota del Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi e di accesso interno al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso del 18 gennaio 2019 n. registro pvvf.DCAFFGEN n.0000646 nonché di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26.6.2019:

della Graduatoria finale generale di merito del concorso pubblico per titoli e per esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, approvata con D.M. n. 176 del 01.04.2019 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento Straordinario n. 1/15, pubblicato in data 01.04.2019 nella parte in cui, all' Allegato A, nel conteggio del punteggio totale conseguito dal ricorrente pari a 85,8375, non include anche il punteggio di 8 punti derivante dal possesso del titolo di studio attinente e valutabile e di conseguenza colloca l'odierno ricorrente tra gli idonei non vincitori alla posizione n. 2013;

b) dell'Allegato B2 di cui alla suddetta graduatoria (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 85,8375, il signor Zucchini Emanuele è stato collocato al posto n. 536;

c) della Graduatoria finale generale di merito del concorso pubblico per titoli e per esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, approvata con D.M. n. 281 del 21.05.2019 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento Straordinario n. 1/26, pubblicato in data 21.05.2019 nella parte in cui,

all' Allegato A, nel conteggio del punteggio totale conseguito dal ricorrente pari a 85,8375, non include anche il punteggio di 8 punti derivante dal possesso del titolo di studio attinente e valutabile e di conseguenza colloca l'odierno ricorrente tra gli idonei non vincitori alla posizione n. 2013;

d) dell'Allegato B2 di cui alla suddetta graduatoria (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 85,8375, il signor Zucchini Emanuele è stato collocato al posto n. 536.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il sig. Emanuele Zucchini ha adito questo TAR per ottenere l'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria generale di merito e della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, bandito con D.M. 18.10.2016, n. 676, nella parte in cui all'odierno esponente sono stati assegnati punteggio e posizione inferiori, a causa della mancata valutazione del proprio titolo di studi;

- che il ricorrente riscontra una erronea valutazione del suo titolo di studio, diploma quinquennale "Biologico Brocca", che la Commissione esaminatrice non ha

ritenuto attinente all'attività di vigile del fuoco e quindi valutabile con attribuzione degli 8 punti previsti dall'allegato "C" del Bando di concorso; e tanto, nonostante che il diploma "Biologico Brocca" risulti equivalente ad uno dei titoli di studio espressamente previsti per l'ammissione alla selezione *de qua* (Chimica materiali e Biotecnologie);

Ritenuto che le censure svolte dal ricorrente siano assistite da sufficienti profili di *fumus boni juris*, alla luce dell'attestato reso dallo stesso Istituto, e depositato in allegato al ricorso, che l'Indirizzo Biologico Brocca dell'ITAS "G. Bruno", a seguito del D.P.R. 13.03.2010, è confluito nell'Istituto Tecnico - settore tecnologico - indirizzo chimica materiali e biotecnologie sanitarie;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso e dei motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio dell'8 novembre 2019, e di disporre, nelle more, nei limiti dell'interesse del ricorrente, la sospensione dell'atto impugnato, ai fini della corretta valutazione del titolo di studio e del conseguente inserimento nella graduatoria;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;

- accoglie, nelle more, nei limiti dell'interesse del ricorrente, la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini e nei sensi di cui in motivazione;

- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio dell'8 novembre 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO